

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22	DISMISSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ACIAM E CONTESTUALE ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASM
Data 20-12-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l'appello risultano:

PUCCI FRANCO	P	De Andreis Marco	P
Fulvimari Daniele	P	Di Maddalena Pasquale	A
Fascetti Luigi	P	Di Loreto Luciano	A
Parenzi Sabrina	A	Fulvi Alessandra	A
Sebastiani Lorena	A	Fulvi Gisella	P

Assegnati n° 10	Presenti n° 5
In carica n° 10	Assenti n° 5

Partecipano gli Assessori esterni:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Laurenzi Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 11 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016:

- nel contesto giuridico e normativo vigente, l'affidamento di servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del concessionario; b) con gara cosiddetta "a doppio oggetto" in cui individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista; c) mediante autoproduzione, ovvero mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto "in house".
- il recente D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica.
- il D. Lgs. 175/2016, ha consolidato ed ulteriormente dettagliato gli adempimenti per la partecipazione a società da parte di amministrazioni pubbliche prevedendo che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- La società ASM S.p.A. con sede legale in Via dell'industria snc, Zona industriale di Bazzano, 67100 L'Aquila, e costituita con capitale totalmente pubblico, come si evince nello statuto sociale approvato dall'assemblea sociale il 07/12/2016 ed integrato, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore e soprarichiamata, dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2016.
- la ASM S.p.A. risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti "in house" in quanto opera: a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato); b) il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta attraverso la conclusione da parte dei soci di apposito patto parasociale; c) il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. In tal senso la società consegue economie di scala con riferimento alla durata dell'affidamento, utilizzate per spese generali dell'azienda, per l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e per la riduzione delle tariffe da praticarsi all'utenza oltreché al finanziamento di strumenti di sostegno connessi con il processo di efficientamento del servizio.
- la società ASM S.p.A. ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi

urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbane. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardante la fattispecie di carattere regionale, nazionale ed europeo e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali.

In tal senso **si evidenzia** in particolare che:

- a) ASM S.p.A. ha un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico il quale unitamente agli organi di controllo della società hanno obbligo di possedere e possiedono ogni requisito di onorabilità, professionalità e autonomia come esplicitamente previsti dal decreto 39/2013 e DL 95/2012;
 - b) ASM S.p.A. procede al reclutamento di personale avendo stabilito con proprio regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 - c) L'acquisto di lavori, beni e servizi sono effettuati secondo le discipline di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
 - d) Che i soci del ASM S.p.A., nel confermare la natura di ASM S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale hanno inteso realizzare un controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante sottoscrizione di convenzione avente natura di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. senza tuttavia alcun aggravio di costi derivante dal funzionamento degli stessi;
 - e) ASM S.p.A. ha quindi requisito e maturato ad oggi esperienza, professionalità e organizzazione tale da assicurare servizi efficienti ed efficaci a costi competitivi e comunque più bassi a livello regionale, per l'intero ciclo integrato dei rifiuti come emerge in dettaglio dalla allegata relazione ex art.34 D. Lgs. 179/2012 (all. A 1);
 - f) ASM S.p.A. in quanto società totalmente pubblica fruisce di finanziamenti, contributi pubblici e mutui per investimenti nel settore e per innovazioni tecnologiche; nel mentre ha in corso contratti per l'avvio al recupero della frazione organica del rifiuto urbano, con società che producono compost di qualità;
 - g) ASM S.p.a. è individuata come impianto di piano nella vigente programmazione regionale della Regione Abruzzo.
- l'art. 19 del D.L. 06/07/2012, n. 95 elenca e disciplina quelle che sono le funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali; tra le funzioni fondamentali elencate dal richiamato articolo è compresa anche "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
 - l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti prevede che: "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
 - l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 ai sensi del quale: "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale

vigente ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4";

- l'art. 17, comma 13 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 ai sensi del quale: "Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto"; pertanto nonostante quanto stabilito all'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 la stessa legge regionale al comma 13 dà la facoltà ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi d'igiene ambientale;
- l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 stabilisce che le funzioni di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei; in data 31/03/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti e che, pertanto, ai sensi della L.R. n.36/2013, commi 13 e 14 è vietato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, l'indizione di nuove procedure o l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto; con l'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2019 e del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (Regione Abruzzo) il limite del 1 dicembre 2018 è stato posticipato al 1 giugno 2019.

Considerato che:

- la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art.4 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199, la quale ha, inoltre, statuito, con sentenza n. 26 del 26.01.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma, escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art.113 e ss. D.Lgs.n. 267/2000), deriva l'immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- la normativa comunitaria vigente stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il legislatore è intervenuto a normare la materia del controllo con l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, ai commi da 20 a 24; il legislatore è altresì intervenuto con il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.08.2000 n.267, inserendo, fra l'altro, l'art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate; il "controllo analogo" è inteso come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione; nel caso in cui gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di utilizzo e controllo unitarie, ancorché proveniente da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma, soprattutto, attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo

costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/07/2008 il Comune di Capitignano manifestava la volontà di entrare nella compagine della Società per azioni Aciam S.p.A. di Avezzano e dava mandato per l'acquisto delle azioni; a seguito dell'acquisto delle azioni il Comune di Capitignano affidava il Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti ad Aciam S.p.A. per la durata di 10 (dieci) anni dalla data di stipula dell'apposito contratto ovvero dal 28/07/2008;
- che a scadenza dei predetti termini contrattuali, al fine dell'espletamento del servizio, e nelle more delle procedure di gara, l'ufficio preposto ha provveduto, rispettivamente con: ordinanza n. 59 del 28/07/2019 a prorogare, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di mesi sei i contratti/affidamenti in essere con ACIAM SpA dal 29.07.2018 al 28.01.2019; ordinanza n. 1 del 05/02/2019 a prorogare ulteriormente l'affidamento del servizio alla soc. ACIAM SpA dal 29/01/2019 al 30/06/2019; ordinanza n. 46 del 18/09/2019 a prorogare l'affidamento del servizio in parola dal 01/07/2019 al 31/12/2019.

Ritenuto:

- di voler ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve-medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
- di voler attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche.

Rilevato che la ASM S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, e, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Considerato che:

- Le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per il perseguimento di proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ovvero possono affidare servizi a società in house che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 4 art. 4 del D. Lgs 175/2016, le quali operano, salvo quanto previsto nell'art. 16, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che, ai sensi dell'art. 5 evidenziano le ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria.

- I servizi del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere tra i servizi essenziali e non possono essere interrotti per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità di vita delle comunità locali. L'affidamento da parte di questo Ente alla società ASM S.p.A., oltre a consolidare una realtà pubblica che garantisce solidità economica ed occupazionale, assicura un servizio pubblico di gestione dei rifiuti completo e continuo nonché, aspetto di assoluto rilievo, il controllo diretto da parte dell'Amministrazione dell'intero percorso dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto al trattamento e avvio a recupero o smaltimento. Sul piano della convenienza economica assicura all'ente ed ai cittadini vantaggi, con la ricerca di continue economie dovute

alla organizzazione e specializzazione della società cui conseguono costi decisamente competitivi e quindi anche le connesse tariffe TARI a carico dell'utenza possono subire riduzioni ridotte rispetto a quelle normalmente in adozione ove i servizi sono affidati in modo frammentato a private, ovvero la scelta risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità della connessa azione amministrativa.

- Ad oggi il costo complessivo del ciclo integrato delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri ovvero per il 2016 per i Comuni già soci che hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa in vigore e quindi le tariffe adottate sono risultate le più basse praticate nella regione Abruzzo.

- L'affidamento in house alla società ASM S.p.a. produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata a più operatori e nel contempo contribuisce alla organizzazione del servizio per aree omogenee che comprendono più comuni e territori attigui con similari caratteristiche e difficoltà per quanto alla fattispecie ovvero contribuisce a razionalizzare e rendere meno costoso il sistema di raccolta e trasporti fruendo di stazione ecologica al servizio degli stessi enti componenti l'area omogenea.

- Alla luce di quanto previsto dall'art. 34 comma 20 D. L. 179/2012, 2012 ha disposto che, *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

- La Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli *"Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico"*.

- L'art. 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che gli affidamenti in house non rientrano nell'ambito di applicazione del codice degli appalti.

- Che inoltre il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di ASM S.p.A. avverso tale disciplina, come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica e pertanto l'intervento finanziario previsto e connesso risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. (come meglio dettagliato nell'allegata relazione ex art.34 D.L. 179/2012 n. A2).

Preso atto che:

- il Comune di Capitignano, qualora affidasse il servizio all'ASM S.p.A., intende perseguire l'obiettivo di attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, tramite un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche data

l'esperienza in materia della società in parola, conseguendo anche significativi risparmi in termini di spesa;

- che tale finalità gestionale, economica e finanziaria non può essere perseguita con gli strumenti e i messi propri dell'Ente.
- che in linea con quanto disposto al c. 1 art. 5 D.Lgs 175/2016 l'acquisizione delle quote in ASM S.p.a. è necessaria per il perseguimento delle predette finalità anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta rispetto i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa.

Ritenuto, pertanto necessario,

- dismettere la partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- dare mandato agli Uffici della dismissione della partecipazione attraverso procedimenti ad evidenza pubblica.

Atteso che:

- il Comune di L'Aquila è attualmente Socio Unico della società A.S.M. SPA (Azienda Servizi Municipalizzati), con un capitale sociale di €. 944.900,00 costituito da 944.900 azioni tutte del valore nominale di 1 euro, affidataria del servizio pubblico essenziale di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nell'ambito del comprensorio aquilano;
- il Comune di Capitignano con nota prot. n. 2348 del 13/05/2019 ha chiesto di poter attivare, anche in vista dell'imminente attivazione dell'Agir, tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM con il conseguente affidamento in House della gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune dell'Aquila con deliberazione di G.C. n. 192 in data 27/05/2019 ha disposto di cedere, secondo la formula della vendita n. 100 azioni della Società ASM Spa del valore nominale di € 1 cadauna in favore del Comune di Capitignano, conformemente all'indirizzo esposto dal Consiglio Comunale dell'Aquila con determinazione n. 102/2017.

Preso atto che:

- il Comune dell'Aquila ha proposto con deliberazione della Giunta comunale n.565 del 31/12/2016 un atto d'indirizzo per l'aggiornamento statuti società sottoposte a controllo pubblico all'art. 26, comma 1, D.LGS. N. 175/2016 approvato con atto Consiliare n. 9 del 16/03/2017;
- ai sensi all'art. 5 dello Statuto societario "Il capitale sociale è di Euro 944.900,00 (novecentoquarantaquattromilanovecento) rappresentato da n. 944.90 (novecentoquarantaquattromilanovecento) azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna. Possono essere soci della società esclusivamente soggetti di diritto pubblico.;
- il successivo art. 6 prevede che: "Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile;

- l'art. 7 dello Statuto, invece, prevede che: "Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto ed è posseduto dal socio Comune dell'Aquila, ma potranno essere soci, nel rispetto della normativa vigente, anche altri Enti pubblici;
- il Comune di Capitignano con nota prot. n. 2348 del 13/05/2019 ha chiesto di poter attivare, anche in vista dell'imminente attivazione dell'Agir, tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM con il conseguente affidamento in House della gestione integrata dei rifiuti;
- che il Comune dell'Aquila con Delibera di Giunta n. 192 del 27/05/2019 ad oggetto: "Società A.S.M. S.p.A. - Vendita azioni in favore del Comune di Capitignano", ha disposto la cessione, secondo la formula della vendita, di n. 100 azione della società ASM S.p.A. al valore nominale di € 1,00 cadauno in favore del Comune di Capitignano;
- che il prezzo del trasferimento, tenuto conto del modico valore, è stabilito sulla base del solo capitale sociale in € 100,00 senza tener conto quindi del patrimonio netto e di altri metodi per la valutazione reale delle azioni.

Ritenuto, pertanto,

- di avanzare richiesta al Comune dell'Aquila di cessione, secondo la forma della vendita, di azioni di ASM S.p.a. in favore del Comune di Capitignano, secondo lo schema d'atto di acquisto di quota azionaria allegato sotto la lettera B;
- dando mandato agli uffici di porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di acquisire azioni di ASM S.p.A. e stipulare apposita convenzione per il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti che permetta di addivenire quanto prima ad una gestione integrata del servizio stesso tramite raccolta del tipo porta a porta e isole ecologiche.

Evidenziato che:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico esso non può essere sospeso;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica e, pertanto, il Comune di Capitignano si trova nella necessità, comunque di dare continuità ai servizi espletati da Aciam S.p.A.;
- è imminente la scadenza del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, stipulato in data 28 luglio 2008 con ACIAM S.p.A. ed il cui rinnovo è in scadenza il 31/12/2019.

Considerato che:

- nell'imminente scadenza del contratto con cui si gestisce, attualmente, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sussiste l'urgentissima necessità di garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale, anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza, reso ancor più marcato dall'esigenza di gestire, oltre alle attività di messa in sicurezza dei numerosi edifici pericolanti, anche le demolizioni e il conseguente smaltimento delle macerie;
- con Decreto n. 220 del 02/08/2017 della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale, ACIAM S.p.A. è stata individuata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, del D.L. n. 189 del 17/10/2016, quale gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle

attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché di realizzazione e gestione di un'area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche dell'agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017;

Evidenziato che con nota prot. comunale n. 3502 del 24/07/2019 è stato acquisito parere favorevole da parte del Revisore dei Conti del Comune di Capitignano in merito alla dismissione della partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ed il conseguente acquisto di azioni della società ASM S.p.A.. Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Visti:

- Gli allegati elaborati:
 - A. Statuto della soc. ASM S.p.A. (All. 1);
 - B. Schema atto di acquisto di quota azionaria di ASM S.p.A. (All. 2);
 - C. Convenzione ex art.30 D. Lgs 18/8/2000 n°267 fra enti locali per l'esercizio congiunto del controllo analogo congiunto sulla società sottoscritta dai Soci del ASM SPA (All. 3);
 - D. Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.Lgs 179/2012 (All. 4).
- la L. 241/90;
- la Legge 190/2014;
- la Legge 244/2007
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate.

1. **di dare atto**, ai sensi del c. 2 art. 5 D.Lgs. 175/2016 l'intervento finanziario previsto dal presente atto deliberativo è compatibile con le norme dei regolamenti europei, ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
2. **di dare atto** di voler ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve-medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
3. **di dare atto** di voler attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche;
4. **di dismettere** la partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. **di approvare** l'adesione alla società ASM S.p.A. con sede in Via dell'Industria snc, zona industriale di Bazzano AQ 67100, costituita in base allo statuto sociale che allegato alla presente ne forma parte sostanziale ed integrante (Ali. 1) mediante l'acquisto dal Comune di L'Aquila di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 rinviando al responsabile del servizio competente, l'impegno di spesa nel corrente bilancio di previsione;
6. **di dare mandato** al responsabile del servizio competente per la stipula dell'atto di acquisto della suddetta quota azionaria e degli adempimenti di attuazione del presente atto, sulla base dell'allegato schema contrattuale (All. 2);
7. **di approvare** lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla Società ASM S.p.A. da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale (All. 3);
8. **di assumere** il presente atto di indirizzo in ordine all'affidamento del servizio integrato dei rifiuti "in house" alla sopra individuata società, indi prendere atto ed approvare gli schemi di atti al seguito ed allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata:
 - a) Relazione ai sensi dell'art. 34 e. 20 del D. L. n. 179/2012 composta dall'allegato 4.
9. **rinviare** alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto complessivo del servizio integrato del ciclo rifiuti urbani.
10. **di confermare** il conferimento per il trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti agli impianti del ASM S.p.A. con costi determinati sulla base dei quantitativi conferiti ed ai prezzi determinati annualmente dalla società, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali.
11. **di demandare** al Responsabile del Servizio competente la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione.
12. **fissare** per il servizio la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di servizio, acquisita la qualità di socio, e comunque fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36 e fine all'espletamento della gara dei comuni convenzionati alla gestione associata dell'appalto del servizio di igiene ambientale.
13. **di sottoporre** ai sensi del comma 2 art. 5 D.L. 19 agosto 2016 n.175 il presente mediante pubblicazione di apposito avviso sull'albo pretorio, subordinando l'efficacia di eccezioni materiali di valutazioni che verranno rinviate all'organo consiliare.
14. **di pubblicare** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Capitignano e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) - "Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e

assimilati, all'"Osservatorio per i servizi pubblici locali", tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

15. **trasmettere**, per fini conoscitivi, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3, 4 dell'art.5 D. Lgs n. 175/2016.
16. **trasmettere** copia della presente al ASM S.p.A. di L'Aquila tramite PEC a asmaq@pec.it.
17. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCO	F.to Pelosi Maurizio	F.to Dott. Laurenzi Fabio

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to Laurenzi Fabio

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario del servizio ragioneria

F.to Laurenzi Fabio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 30-05-2020 N.283 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 30-05-2020

IL MESSO COMUNALE

F.to Muzi Achille

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Laurenzi Fabio

Copia conforme all'originale

Data: 30-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Laurenzi Fabio